



*martedì 5 luglio 2016*

#### **UNIVERSITA'**

**Ecco come sarà la sperimentazione delle lauree professionalizzanti**

[www.casaclima.com](http://www.casaclima.com) del 4/07/2016

#### **PROFESSIONI TECNICHE**

**Periti industriali, dossier sul lavoro: 2 mln di posti in campo tecnico entro il 2025**

[www.ildenaro.it](http://www.ildenaro.it) del 4/07/2016

#### **CODICE APPALTI**

**Anas e procedura negoziata: nuovo elenco nazionale imprese, professionisti e fornitori**

[www.lavoripubblici.it](http://www.lavoripubblici.it) del 5/07/2016

#### **JOBS ACT**

**DDL lavoro autonomo: proposta la non obbligatorietà dei CFP**

[www.ingenio-web.it](http://www.ingenio-web.it) del 4/07/2016

#### **IMPRESA**

**Sabatini chiusa ai professionisti**

Italia Oggi pag. 33 del 5/07/2016

## ecco come sarà la sperimentazione delle lauree professionalizzanti

[casaclima.com/ar\\_27850\\_\\_periti-industriali-ecco-come-sar-sperimentazione-delle-lauree-professionalizzanti-.html](http://casaclima.com/ar_27850__periti-industriali-ecco-come-sar-sperimentazione-delle-lauree-professionalizzanti-.html)

Lunedì 4 Luglio 2016

Periti industriali: ecco come sarà la sperimentazione delle lauree professionalizzanti

Si inizierà con alcuni progetti pilota per poche classi di laurea - a partire dalla L 9, ingegneria industriale - solo in alcuni atenei e cominciando dalla professione di perito industriale

Il progetto Lauree professionalizzanti è stato al centro della II edizione della manifestazione "Conoscenza in festa" nata su iniziativa dell'Università di Udine e patrocinata dal Miur e dalla Crui.

All'incontro, che si è svolto dal 1 al 3 luglio 2016 a Udine, hanno partecipato 50 rettori che, con il contributo di rappresentanti delle istituzioni e delle professioni, hanno affrontato diverse questioni cardine per l'università. Tra queste il tema delle "lauree professionalizzanti per rendere competitivo il paese" oggetto di una specifica sessione che ha visto la partecipazione del consigliere Cnpi Sergio Molinari alla tavola rotonda e di tutto il Consiglio nazionale dei periti industriali.



**LA SPERIMENTAZIONE.** Diverse le novità emerse dalla due giorni di Udine. Innanzitutto la sperimentazione: si inizierà con alcuni progetti pilota, per poche classi di laurea (a partire dalla L 9, ingegneria industriale), solo in alcuni atenei e proprio cominciando dalla professione di perito industriale.

Per quanto riguarda la didattica, si pensa di utilizzare un modello ad Y (grazie alle leggi già esistenti) senza escludere ancora del tutto l'articolazione di 1/3, 1/3, 1/3 con una contaminazione dei tre momenti uno dentro l'altro. Per rendere questi percorsi ancora più qualificanti poi è stata lanciata l'idea del numero programmato con una selezione molto stringente per l'accesso.

La governance dovrà essere mista, con soggetti esterni e al di fuori dei dipartimenti.

Per la buona riuscita di questo progetto la categoria ha dichiarato piena disponibilità attraverso tre canali in particolare: un'azione di orientamento degli studenti verso questi percorsi, una piena disponibilità degli studi dei professionisti per gli stage o i tirocini e entrando nel processo di costruzione della nuova governance.

Tutto dovrà essere pronto per partire dall'anno accademico 2017/18.

Se vuoi rimanere aggiornato su  
"Periti industriali"  
iscriviti alla newsletter di [casaclima.com](http://casaclima.com)!  
inCondividi

## Periti industriali, dossier sul lavoro: 2 mln di posti in campo tecnico entro il 2025

- Lunedì, 4 luglio 2016
- [ildenaro.it](http://ildenaro.it)
- Pubblicato in [Approfondimenti](#)



Il futuro del lavoro? E' nelle professioni tecniche: nel prossimo decennio, infatti, ci saranno più di 2 milioni di opportunità occupazionali per profili tecnici di vario tipo, ma la cui quota più significativa sarà nel campo dell'ingegneria. Un'indicazione anche per i sistemi formativi, in quanto un corso universitario professionalizzato nel campo ingegneristico potrebbe attrarre almeno 10 mila studenti all'anno, tra nuove immatricolazioni e recupero della dispersione. A rilevarlo è il secondo Dossier elaborato dal Centro studi Opificium-Cnpi (Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati). I profili tecnici intermedi, spiegano gli autori della ricerca, occuperanno il 17% dei futuri posti di lavoro. L'Italia è, dopo la Germania (quasi 3 milioni di tecnici) e la Francia (2,2milioni), il paese europeo dove si concentreranno le maggiori opportunità occupazionali per le figure tecniche; molte più di quante se ne avranno in Gran Bretagna e Spagna, dove la domanda si fermerà rispettivamente a quota 1,5 e 1,3 milioni. Alla richiesta di competenze tecniche sempre più specializzate, farà da sponda anche un innalzamento del livello formativo. Stando all'indagine sulle previsioni di assunzione delle imprese italiane realizzata da

Unioncamere-Exclesior, tra 2011 e 2015, la quota di laureati richiesti per profili tecnici è passata dal 42% al 50%. Tale evoluzione non sarà sufficiente a colmare il gap formativo della forza lavoro italiana: nel 2014, su 100 profili tecnici intermedi occupati in Italia, 'solo' 27 (contro un valore medio europeo del 39%). Le lauree triennali in ingegneria, spiega il Dossier Opificium-Cnpi, sono inadeguate a soddisfare la domanda. A più di 15 anni dalla sua introduzione, continuano, infatti, ad essere identificate come il primo step del percorso quinquennale, venendo meno all'obiettivo iniziale di creare un percorso universitario professionalizzante. E sempre più ingegneri con laurea triennale decidono di proseguire gli studi: erano l'80,8% nel 2004 e sono l'87,5% nel 2014. Inoltre, si registra negli anni un calo significativo della quota di laureati che riesce a conseguire il diploma nei tempi previsti dal corso di studio (passata dal 58,8% del 2004 al 33,5% del 2014) e una diminuzione del numero di laureati che nel corso degli studi ha avuto l'opportunità di partecipare ad esperienze di tirocini o stage riconosciuti dal corso di laurea, passato dal 51,2% del 2004 al 36,8% del 2014. E se in Italia solo il 22% dei giovani tra i 30 e 34 anni ha conseguito un titolo di studio universitario (la media europea è il 39%), questo, dicono i periti industriali, è da attribuire all'assenza di un canale terziario professionalizzato: da noi solo 1 giovane su 100 ha conseguito questo tipo di titolo, rispetto al 9% della media europea. Le utilità di un percorso universitario professionalizzante sarebbero molteplici: intanto, sarebbe un contributo al contrasto della dispersione scolastica, dice il Cnpi, perchè a 6 anni dall'immatricolazione in un corso di laurea triennale di ingegneria, il 29% ha abbandonato gli studi, il 50% si è laureato, mentre il 21% risulta ancora iscritto. Poi, il corso sarebbe un argine al fenomeno dei 'neet', che nel nostro paese nel 2014 interessa il 32% degli italiani tra i 20 e 34 anni (contro una media europea del 20%) e che tocca anche chi ha una formazione tecnica. A un anno dal conseguimento del titolo, infatti, non studia e non lavora il 24% dei diplomati degli istituti tecnici, contro il 17% del totale dei diplomati e il 4,8% di chi ha seguito il liceo. Dal 2001 ad oggi, il numero di immatricolati provenienti dagli istituti tecnici è diminuito del 52,9%, con una perdita di oltre 42 mila unità. "L'attivazione di un percorso professionalizzante terziario, adeguatamente supportato da un'attività di orientamento nella scuola superiore, consentirebbe di riagganciare al circuito della formazione un gruppo di diplomati, quelli tecnici, che non trova nell'attuale offerta formativa terziaria risposta alle aspettative di innalzamento del titolo di studio", si legge nella ricerca. Nel Dossier elaborato dal Centro studi Opificium-Cnpi, si stima che l'introduzione di un corso di laurea professionalizzante in ambito tecnico ingegneristico possa coinvolgere annualmente circa 10 mila studenti. Di questi, più di 4mila proverrebbero dal recupero dei fenomeni di dispersione che si registrano nelle discipline ingegneristiche; quasi 4 mila, sarebbero nuove immatricolazioni, di diplomati tecnici che, a un anno dal diploma, rischiano di non lavorare e non studiare o, pure essendo occupati, potrebbero essere interessati a coniugare studio e lavoro.

LAVORI PUBBLICI

## ANAS e procedura negoziata: Nuovo elenco nazionale imprese, professionisti e fornitori

05/07/2016



In riferimento alle previsioni contenute nell'**articolo 36 del nuovo codice dei Contratti**, possono essere affidati con **"affidamento diretto adeguatamente motivato"** gli **appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40mila euro** mentre possono essere affidati con **procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici** individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti **per importi compresi tra 40mila e 150mila euro per i lavori e tra 40mila e 209mila per servizi e forniture**. Nel caso di **servizi di architettura e di ingegneria**, in riferimento alle previsioni dell'articolo 157, comma 2 del nuovo Codice **il tetto massimo per la procedura negoziata è fissato in 100mila euro**, mentre in caso di lavori (art. 36 c.2 lett.c) è possibile sino ad un milione di euro, con l'obbligo di «consultare non più 5 ma 10 operatori economici, ove esistenti».

Sulle base di tali previsioni l'**ANAS S.p.A.** ha istituito il **nuovo Elenco aperto degli operatori economici e professionisti per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi**, inclusi gli incarichi professionali e connessi mediante procedura negoziata senza bando. L'iscrizione è gratuita e l'Elenco sarà unico su tutto il territorio nazionale e per tutte le società del gruppo ANAS.

**A partire dal 1 gennaio 2017**, qualunque altro Elenco o Albo preesistente pubblicato da ANAS, sia in Direzione Generale che in sede Compartimentale, sarà eliminato e non avrà più alcuna rilevanza, con l'eccezione dell'Elenco Avvocati e relativo Elenco Medici, per il conferimento degli incarichi relativi alla redazione di perizie medico-legali di parte e per l'assistenza alle operazioni peritali disposte dal Tribunale in tutti i giudizi di risarcimento danni nell'interesse della Società.

Pertanto, qualunque operatore presente negli Elenchi precedentemente pubblicati da ANAS dovrà chiedere l'iscrizione al nuovo Elenco.

Con l'istituzione del nuovo Elenco, ANAS intende dotarsi di operatori economici di comprovata affidabilità da invitare alle proprie gare, mediante procedura negoziata senza bando, nel rispetto di criteri di selezione certi e chiari e dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza.

**L'Elenco è diviso per categorie specializzate, importo ed ambito territoriale.**

**Per ogni Categoria merceologica sono definite le classi di importo**, in base alle quali ciascuna impresa sarà qualificata sulla base dei requisiti indicati e richiesti nel Regolamento.

Per iscriversi all'Elenco l'operatore economico, presa visione del Regolamento per la Formazione e la Gestione dell'Elenco e dei 5 allegati, sarà tenuto a:

collegarsi al Portale Acquisti ANAS, disponibile al sito <https://acquisti.stradeanas.it>;

- selezionare le categorie merceologiche di competenza (Allegato 1) ;
- compilare la propria Scheda Anagrafica (Allegato 2) ;
- compilare il Questionario di Autocandidatura (Allegato 3) ;
- compilare la Domanda di Iscrizione (Allegato 4) ;
- compilare i Questionari di Categoria specifica (Allegato 5).

La presentazione dei documenti non prevede l'invio cartaceo: **è richiesta esclusivamente la compilazione delle apposite sezioni del Portale Acquisti ANAS e il caricamento dei documenti necessari in formato elettronico**, firmati dal rappresentante legale ovvero da altra persona munita di potere di firma (es. procuratore speciale). **I documenti richiesti dovranno essere firmati per mezzo di certificato di firma digitale**. I soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata



INGENIO » Elenco News » DDL lavoro autonomo: proposta la non obbligatorietà dei CFP

## DDL lavoro autonomo: proposta la non obbligatorietà dei CFP

del 04/07/2016

***Strada in salita per il job act autonomi. Una pioggia di emendamenti si è infatti riversata sul disegno di legge AS 2233 all'esame della Commissione Lavoro del Senato.***

***Molto i temi in discussione: Previdenza, CFP, spese e compensi professionali, Irap.***

A presentare un corposo pacchetto di proposte Confprofessioni che tra i vari punti ha chiesto la deducibilità dei contributi versati per l'assistenza sanitaria integrativa; l'estensione del contratto di rete ai liberi professionisti e l'apertura alle società di capitale tra professionisti.

Accanto alle proposte presentate da Confprofessioni molti altri emendamenti e ordini del giorno su cui si andrà a votazione e che riassumiamo di seguito.

**Gestione separata Inps.** I senatori Catalfo e Puglia hanno presentato un ordine del giorno per impegnare il Governo a "pervenire ad una progressiva riduzione al 24% dell'aliquota contributiva attualmente prevista dalla normativa vigente per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'Inps al fine di equiparare la contribuzione di tali lavoratori a quella di tutti gli altri lavoratori autonomi". E inoltre: a "incentivare la contribuzione volontaria permettendo ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'Inps di effettuare versamenti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali".

**Accorpamento delle casse.** "In Italia a fronte di una previdenza obbligatoria pubblica, gestita da un unico istituto, che garantisce circa 23 milioni di cittadini, ve ne è una privatizzata, suddivisa in 20 casse, per complessivi 1.648.000 professionisti iscritti obbligatoriamente alle rispettive casse di pertinenza". Catalfo e Puglia hanno firmato un ordine del giorno per chiedere di accorpare "le 20 casse alle quali lo Stato delega la gestione dei lavoratori autonomi e che, tutte assieme, rappresentano un patrimonio di oltre 61 miliardi di euro, hanno differenti regole, differenti consigli di amministrazione, differenti investitori, differenti consulenti, differenti attuari, notevoli differenze degli emolumenti percepiti dagli amministratori delle casse stesse". L'impegno per il Governo è di "definire comuni regole organizzative e finanziarie per le casse previdenziali attualmente esistenti al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche". E inoltre, di "prevedere la trasformazione delle casse previdenziali in enti pubblici non economici e la graduale trasformazione ed accorpamento delle stesse in unico soggetto previdenziale, con previsione di una apposita disciplina di attuazione, determinante tipologia degli organismi di amministrazione e controllo nonché specifica parametrizzazione dei compensi retributivi degli incarichi di governo e dirigenza dell'ente".

**Crediti formativi non obbligatori per i liberi professionisti.** Premesso che l'articolo 5 del disegno di legge disciplina la deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente, i Senatori Catalfo e Puglia hanno presentato un ordine del giorno che impegna il Governo, qualora fosse accolto, "a porre in essere iniziative normative volte a prevedere per tutti i liberi professionisti la non obbligatorietà del conseguimento di crediti formativi per l'esercizio della professione".

**Più certezze sul diritto alla riscossione dei compensi.** Il DDL riconosce la difficoltà di molti professionisti ad incassare il compenso pattuito e introduce forme di garanzia (polizza) contro il rischio di insolvenza dei clienti. Il testo prevede la deducibilità integrale «degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme



assicurative o di solidarietà». Per rafforzare le tutele, il senatore Sergio Divina ha presentato un ordine del giorno, ritenendo che la deducibilità, sia pure integrale, "non riconosce un diritto della certezza del pagamento, ma piuttosto costringe il lavoratore autonomo e/o libero professionista a sostenere spese aggiuntive a quelle legate all'attività per lavorare in tranquillità". Di conseguenza, chiede al Governo di "prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, forme di garanzia della certezza dei pagamenti che non comportino esborsi in capo al lavoratore autonomo e/o libero professionista".

**Deducibili anche le spese di viaggio e soggiorno per l'aggiornamento professionale.** Durante la discussione in Commissione, il senatore Angioni ha presentato in Commissione l'emendamento 5.10, che consente la deducibilità, accanto alle spese di iscrizione a convegni e congressi, anche di quelle di viaggio e di soggiorno, seppur in una misura limitata.

**Responsabilità professionale.** Alcune proposte di emendamento introducono la prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno: il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale del professionista, nelle sole ipotesi di danni lungo latenti, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è manifestato».

**Compenso manifestamente sproporzionato.** Si propone di integrare l'articolo 2233 del Codice Civile rendendo 'nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata". Si presume manifestamente sproporzionata "la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'articolo 13 comma 6 della legge n. 247 del 2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale".

**Nulla il divieto di chiedere acconti.** Prevista inoltre la nullità di "qualsiasi pattuizione che vieti al lavoratore autonomo ed al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che imponga loro l'anticipazione di spese per conto del cliente o ogni altra pattuizione che attribuisca alla parte verso cui il lavoratore autonomo o il professionista si obbligano vantaggi sproporzionati o impongano ingiustificati sacrifici rispetto alla quantità e la qualità del lavoro svolto o del servizio reso".

**Irap e studi di settore.** A firma del relatore del DDL 2233, Maurizio Sacconi, è stata presentata la proposta di articolo aggiuntivo "Delega al Governo in materia di revisione dell'imposizione sui redditi di lavoro autonomo". Il Governo viene delegato ad emanare , entro il 31 dicembre 2016, "le norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di lavoro autonomo, tenendo conto del principio di cassa e di inerenza delle spese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive ( Irap); b) revisione degli studi di settore anche mediante la semplificazione degli adempimenti e con la previsione dell'eventuale esclusione per le tipologie di reddito di lavoro autonomo per le quali gli studi stessi non consentono un'adeguata rappresentazione dell'attività».

**Semplificazione della normativa di salute e sicurezza degli studi professionali.** Sempre a firma del relatore, una proposta di articolo aggiuntivo delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi "per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali".

**Confidi.** Il senatore Pagano ha firmato una proposta di articolo aggiuntivo per "migliorare l'accesso dei liberi professionisti al sistema di garanzie collettive rilasciato dai consorzi fidi", delegando il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi, abilitando gli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, " ad utilizzare i maggiori risparmi di gestione, le contribuzioni integrative e i maggiori rendimenti degli investimenti per sostenere l'attività dei consorzi fidi costituiti dalle organizzazioni del mondo professionale, attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni".

**Certificazione delle competenze nell'ambito delle libere professioni.** Sempre a firma di Pagano, si propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo che permette agli Ordini professionali,

previo parere vincolante del Ministero vigilante, di "certificare specifiche competenze acquisite in modo formale o informale nell'ambito delle rispettive professioni ordinistiche. L'accesso al percorso di certificazione delle competenze è libero, volontario e non comporta riserva di attività nei confronti dei soggetti che ottengono il rilascio della certificazione da parte degli Ordini o Collegi Professionali di appartenenza. I Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali possono a tal fine stipulare convenzioni con Università, fondazioni e strutture scientifiche di comprovata esperienza". Anche le associazioni delle professioni non regolamentate- purchè incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 "possono certificare specifiche competenze acquisite in modo formale o informale nell'ambito delle rispettive professioni associate. L'accesso al percorso di certificazione delle competenze è libero, volontario e non comporta riserva di attività nei confronti dei soggetti che ottengono il rilascio della certificazione».

Nelle faq di fine giugno del Mise la conferma esplicita di uno stop implicito definito a marzo

# Sabatini chiusa ai professionisti

## L'incentivo all'acquisto di beni strumentali è solo per le pmi

DI CINZIA DE STEFANIS

I professionisti non hanno accesso ai finanziamenti legati alla Sabatini ter. Le agevolazioni per l'acquisto dei beni strumentali d'impresa sono concedibili alle sole pmi che hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro imprese. Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione alla Sabatini ter le imprese estere, con sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non hanno sede operativa in Italia. Questo è quanto si legge nella circolare dello Sviluppo economico (punto 4) del 23 marzo 2016, n. 26.673 e nelle faq (punto 3.1 soggetti ammissibili) aggiornate al 24 giugno scorso relative alle agevolazioni concedibili alle imprese per l'acquisto di beni strumentali.

**Requisiti delle pmi per accesso incentivi.** Possono beneficiare delle agevolazioni le pmi che alla data di presentazione della domanda sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione europea e non si trovano in condizioni tali da risultare «imprese in difficoltà» (così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell'articolo 2 del regolamento (Ue) n. 702/2014). Le imprese estere proponenti, che alla data di presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia, devono pena la revoca delle agevolazioni concesse provvedere all'apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l'ultimazione dell'investimento e attestarne l'avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al registro delle imprese di riferimento, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche Ateco 2007).

**Pluralità di presentazione domande da parte dell'impresa.** Un'impresa può presentare più domande di agevolazione alle diverse banche o agli intermediari finanziari per l'accesso ai fondi legati alla Sabatini ter purché relative a investimenti diversi e a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti

### Soggetti ammissibili e non alla Sabatini ter (acquisto beni strumentali)

- La Sabatini ter non si apre ai professionisti
- Le agevolazioni sono concedibili alle sole pmi che hanno sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite e iscritte nel registro imprese
- Possono presentare domanda anche le imprese estere con sede in uno stato Ue e che alla data di presentazione dell'istanza non hanno sede operativa in Italia
- Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese finanziarie e assicurative

per singola impresa non superiori a due milioni di euro. Un'impresa con più sedi operative è tenuta a presentare diverse domande di agevolazione. E ad ogni domanda della Sabatini ter deve corrispondere un'unica sede operativa dell'impresa da indicare nel modulo di domanda. In tale sede deve essere realizzato l'investimento e ubicati i beni agevolati. All'atto della presentazione della domanda l'impresa non deve presentare i preventivi né fatture o altri titoli di spesa. Fatture o altri titoli di spesa non devono essere allegati nemmeno alla domanda di erogazione della prima quota di contributo, che, secondo lo schema di cui all'allegato n. 3

della circolare in commento, deve essere corredata delle sole dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori (allegato n. 4), attestanti anche il requisito di nuovo di fabbrica. Nel caso di investimento in leasing alla richiesta di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori.

**IO ONLINE** Cicolare e faq sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

### Appalti, lo stop ai lavori macchia il cv dell'impresa

DI DARIO FERRARA

Resta la «macchia» sulla «fedina» dell'impresa appaltatrice quando il coordinatore della sicurezza rileva irregolarità sulla sicurezza tali da sospendere i lavori: su segnalazione dell'ente che ha messo a gara quel lotto, infatti, l'autorità di settore - ieri Aucp oggi Anac - deve dar conto del fatto nel casellario informatico delle imprese qualificate a svolgere lavori pubblici. L'annotazione è un atto dovuto senza obbligo di una particolare motivazione perché l'impresa deve ritenersi al corrente delle proprie inadempienze. E quanto emerge dalla sentenza 6522/16, pubblicata dalla prima sezione del Tar Lazio.

**VIOLAZIONE CONTESTATE.** Niente da fare per la società che sta costruendo la cittadella della cultura nel territorio del Comune. Deciso il sopralluogo del coordinatore che blocca i lavori: nel cantiere vede lavorare operai su vani scala senza parapetto a più di due metri dal piano inferiore e accerta altre omissioni in termini di protezione dei lavoratori; lo stop alle operazioni scatta dunque per un «pericolo imminente». Ecco allora che è inevitabile l'annotazione nel casellario informatico ex articolo 27 del dpr 34/2000: la segnalazione della stazione appaltante non ha margini discrezionali perché è «grave» la violazione riscontrata rispetto alle norme antinfortunistiche. E dunque non c'è bisogno di coinvolgere l'impresa nel procedimento amministrativo: deve invero ritenersi che l'appaltatore sia al corrente degli illeciti che gli sono contestati dopo che gli è trasmesso il verbale del coordinatore per la sicurezza.

**BLACK LIST.** Inutile in particolare per l'impresa lamentare che non è stato comunicato l'avvio del procedimento in base alla legge sulla trasparenza dell'attività amministrativa, la 241/90. Il punto è che la segnalazione all'autorità vigilante costituisce un provvedimento a carattere vincolato per la stazione appaltante, il che consente di comprimere il diritto del privato a partecipare al procedimento amministrativo: anche se l'impresa finita sulla black list avesse presto

parte all'iter non avrebbe ottenuto alcun vantaggio perché sono incontestati i fatti addebitati alla società nell'ambito del verbale sottoscritto dal coordinatore della sicurezza che ha rilevato le irregolarità.

**ELEMENTO LESIVO.** Va detto fra l'altro che non si può impugnare la comunicazione dell'ente all'autorità con cui si segnala la sospensione dell'attività nel cantiere: è infatti escluso che sia un atto tale da avere natura di provvedimento, ma è soltanto preparatorio, mentre l'unico elemento che può essere lesivo per l'impresa è l'annotazione disposta dall'autorità di vigilanza nel casellario informatico, di cui all'articolo 27 del dpr 34/2000, che raccoglie tutte le annotazioni provenienti dalle Soa e dalle stazioni appaltanti. Soltanto l'annotazione, dunque, può essere impugnata e il resto del ricorso è dunque inammissibile. Non resta che pagare le spese di giudizio.

**IO ONLINE** La sentenza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

### Il Sian nel database che traccia gli aiuti Ue

Dal primo luglio la banca dati del registro degli aiuti concessi dall'Ue alle imprese sarà collegata per la prima volta anche con il Sian (sistema informativo agricolo nazionale). Con l'obiettivo di garantire che il controllo sul massimale «de minimis» tenga conto di quanto concesso anche all'impresa agricola del settore primario. Da tale data infatti il Mise a messo online una nuova versione, profondamente reingegnerizzata, della banca dati del registro degli aiuti all'indirizzo web: <https://bdaregistro.incentivialeimprese.gov.it> al fine di aggiornare le modalità tecniche di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese. E con la circolare del 1° luglio 2016 n. 62871 che lo Sviluppo economico informa della messa online del nuovo sito per comunicare gli incentivi pubblici concessi alle imprese. E contemporaneamente lo stesso dicastero ha redatto la «guida tecnica all'utilizzo del sistema del registro aiuti». La finalità delle comunicazioni delle informazioni sugli aiuti pubblici concessi alle imprese è finalizzato alle verifiche necessarie per il rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di stato o degli aiuti «de minimis». Ricordiamo che l'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (cd «legge europea 2014») ha

**MODALITÀ OPERATIVE DI COMUNICAZIONE.** Il portale <https://bdaregistro.incentivialeimprese.gov.it> dispone di un'area pubblica focalizzata sul tema degli aiuti, con una sezione dedicata alla trasparenza, e di un'area riservata alle amministrazioni titolari e ai soggetti gestori degli aiuti. Quattro sono le principali funzionalità del nuovo portale, la registrazione delle «misure di aiuto» alle imprese, la registrazione degli «aiuti individuali», la gestione della lista cosiddetta «Deggendorf» e infine la funzionalità relativa alle visure relative agli aiuti «de minimis» e agli aiuti di Stato già concessi e registrati. La prima funzionalità relativa alla registrazione delle misure di aiuto contiene le informazioni richieste dalla normativa europea in materia di trasparenza, la seconda (registrazione degli «aiuti individuali») è comprensiva delle informazioni necessarie per la verifica del rispetto dei massimali «de minimis» e del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e europea. La terza funzionalità rubricata «Deggendorf» è relativa ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali censiti nel registro e oggetto di una decisione di recupero della Commissione europea. L'ultima riguarda le visure relative agli aiuti «de minimis» e agli aiuti di Stato già concessi e registrati. Il «registro aiuti», inoltre, prevede l'introduzione di servizi applicativi atti a consentire l'interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese.

**IO ONLINE** Cicolare e allegati tecnici sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

Marco Ottaviano